

# Quarto conto energia - Dal 1° luglio necessaria ulteriore documentazione per i moduli fotovoltaici

---

3 Luglio 2012

Per accedere agli incentivi di cui al decreto 5 maggio 2011 ([Quarto conto energia](#)), dal 1° luglio 2012 il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione già prevista (elencata nell'allegato 3-C del decreto), la seguente ulteriore documentazione:

a) attestato di **adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici** immessi sul mercato nel periodo d'iscrizione al sistema/consorzio e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l'accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti a concentrazione);

b) certificato rilasciato all'azienda produttrice dei moduli che attesti la **conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008** (Sistema di gestione della qualità), **OHSAS 18001** (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e **ISO 14000** (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di **ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati**, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti fotovoltaici e fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o CEI EN 62108 per gli impianti a concentrazione. Il certificato di ispezione di fabbrica deve essere trasmesso anche per i gruppi di conversione (inverter), a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

In riferimento all'obbligo di iscrizione a sistemi o consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici, di cui alla lettera a), il GSE informa che è **previsto un periodo transitorio di 6 mesi** (1° luglio - 31 dicembre 2012) per adeguarsi pienamente ai requisiti elencati al paragrafo 4.6.2 delle **Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011**, di cui è stata pubblicata la [terza revisione](#), aggiornata a giugno 2012.

In tal caso, il sistema o consorzio è tenuto a produrre una dichiarazione che attesti almeno il parziale rispetto dei requisiti.

Entro il termine del periodo transitorio, i sistemi o consorzi dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti, garantendo la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° luglio 2012.

Per quanto riguarda la nuova versione delle Regole applicative, si segnala che, oltre all'**elenco aggiornato della documentazione da allegare alla richiesta di accesso agli incentivi** (paragrafo 4.2), gli aggiornamenti rilevanti, effettuati

per tenere conto dell'entrata in vigore di disposizioni normative di recente pubblicazione, comprendono:

- le **limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole** introdotte dall'articolo 65 della legge n. 27/2012 (paragrafo 3.7);
- le nuove disposizioni per la **presentazione della Certificazione antimafia**, a recepimento della legge n. 35 del 4 aprile 2012 (paragrafo 4.2.1);
- le modalità di riconoscimento previste per la **maggiorazione della tariffa incentivante** per l'utilizzo di componenti realizzati all'interno dell'Unione Europea (paragrafo 4.5.1);
- l'attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 11 del decreto 5 maggio 2011 concernenti i **requisiti dei soggetti e degli impianti** (paragrafo 4.6);
- le **modalità di incentivazione** di impianti fotovoltaici di potenza superiore alla potenza che è obbligatorio installare, ai sensi dell'**art.11 del D.lgs. n. 28/2011**, nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata successivamente al 30 maggio 2012 (paragrafo 4.7).

[7077-Decreto 5 maggio 2011.pdf](#)[Apri](#)

[7077-Regole applicative IV conto energia.pdf](#)[Apri](#)